COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

Determinazione del Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA Registro Generale n.156 del 23.12.2020 Registro settoriale n. 31

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitrèo del mese di dicembre, presso la residenza municipale di Marzio

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Sibilla Francesca CLERICI

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5 del 02/10/2020 con il quale la scrivente è stata nominata **Responsabile dell'Area "*Economico-Finanziaria*",** con tutti i poteri gestionali, previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Marzio (VA) ex art. 48, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell'11.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art. 7 bis "Prospetto sintetico degli specifici adempimento per singola area";

PREMESSO che il nuovo C.C.N.L. del comparto "*Funzioni locali"* del 21.05.2018 prevede – al pari del precedente C.C.N.L. - che l'Ente locale determini annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

PREMESSO CHE:
- le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono regolate dal CCNL del Comparto "Funzioni locali". Tali risorse si suddividono in risorse stabili e in risorse variabili:
a) le "*risorse stabili"* presentano la caratteristica di *"certezza, stabilità e continuità",* e, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro. La quantificazione delle risorse decentrate di *parte stabile* che non ammette alcun margine di discrezionalità - spetta al Dirigente/Responsabile di Area, competente ratione materiae, trattandosi di adempimenti di natura esclusivamente tecnico/contabile;
b) le "*risorse variabili"* presentano le caratteristiche della *"eventualità e variabilità"*. Di conseguenza, tali risorse hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo. L'individuazione delle risorse decentrate di parte variabile presentano un margine di discrezionalità e richiedono una valutazione da parte dell'organo di governo;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei servizi n. 137 del 28 Dicembre 2018 con la quale l'Ente ha provveduto alla costituzione del Fondo risorse per la contrattazione integrativa decentrata Anno 2018, pari ad **€ 2.619,00** per la "*Parte stabile"* ed **€ 1.249,00** per la "*Parte variabile*";

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) non è soggetto al rispetto dei limiti posti dalla normativa in tema di pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità). Pertanto, non trovano applicazione all'ente, tra gli altri, l'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006 - introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014.
L'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006 stabilisce che, ai fini dell'applicazione del comma 557 del medesimo articolo, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013.

Il D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016, ha disposto l'abrogazione della lettera a) del comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevedeva l'obbligo per i Comuni di assicurare l'obiettivo della riduzione della spesa di personale anche mediante la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa del lavoro flessibile.
Al Comune di Marzio - in quanto Ente non soggetto alle regole dell'ex Patto di stabilità - trova applicazione l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, a mente del quale *"Per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55";*

VISTO l'art. 40, comma 3 quinquies, secondo e terzo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente aggiornato dal D. Lgs. 25 Maggio 2017, n. 75 in virtù del quale "…*gli Enti Locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del Patto di Stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa.*
Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in base alla quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,* ***non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015*** *ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";*

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. n. 75/2017. A mente del citato comma 2 *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,* ***non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";***

PRESO ATTO che i magistrati contabili della Lombardia, con la Deliberazione n. 264/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l'11 ottobre, hanno ribadito che a seguito dell'abrogazione del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,** anche di livello dirigenziale, di ciascun ente comunale, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016** (Deliberazione della Corte dei conti Liguria n. 64/2017);

CONSTATATO che, **per l'anno duemilasedici,** in questo Ente :
- non è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- non si sono registrate cessazioni di personale dal servizio;
- non si sono registrate trasformazioni dei rapporti di lavoro in essere da tempo pieno a tempo parziale;

ACCERTATO, pertanto, che il trattamento accessorio dell'anno 2018 costituisce la base di riferimento anche ai fini della costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il 2020;

CONSTATATO - avuto riguardo a tutto quanto sopra riassunto - che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2020 è pari ad **€ 3.868,00**, ed è ripartito come segue :
- **€ 2.619,00** per importo consolidato anno 2017 - art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018;
- **€ 1.249,00** per risorse variabili soggette al limite - art. 23 comma 2;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/202, Esercizio 2020, nel rispetto del limite di contenimento della spesa di personale di cui al citato art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di procedere, per l'anno 2020, alla quantificazione complessiva delle risorse di cui al Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente avendo cura con riferimento specifico alle risorse di parte variabile, che l'ARAN con proprio Orientamento RAL **n. 1830 del 03/03/2016** ha chiarito che "…. *esse sono quelle che gli Enti possono prevedere e quantificare, in relazione ad un determinato anno, previa valutazione della propria effettiva capacità di bilancio (nonché dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno e dell'obbligo di riduzione della spesa, per gli enti che vi sono tenuti). Le fonti di alimentazione di tale tipologia di risorse sono espressamente indicate nell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, che le finalizzano a specifici obiettivi a tal fine individuati (v. ad esempio, art.15, commi 1 e 2, del CCNL dell'1.4.1999; risorse destinate alla progettazione; ecc.). Sulla base delle fonti legittimanti, ogni determinazione in materia, comunque, è demandata alle autonome valutazioni dei singoli Enti, sia nell' "an" che nel "quantum". Conseguentemente, in virtù della specifica finalizzazione annuale e della loro natura variabile (sia il loro stanziamento che l'entità delle stesse possono variare da un anno all'altro), le risorse di cui si tratta non possono né essere utilizzate per altri scopi, diversi da quelli prefissati, né, a maggior ragione essere trasportate sull'esercizio successivo in caso di non utilizzo nell'anno di riferimento. Diversamente ritenendo, esse finirebbero sostanzialmente per "stabilizzarsi" nel tempo, in contrasto con la* ratio *della previsione del CCNL e con la specifica finalizzazione delle risorse stesse, che è alla base del loro stanziamento annuale.*
Infine, poiché le risorse variabili di cui si tratta hanno carattere di variabilità e non possono essere consolidate, le stesse non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che richiedono solo risorse stabili (progressioni economiche; posizioni organizzative).";

PRESO ATTO che non sussistono le condizioni – stante l'insussistenza di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, attuatisi negli ultimi anni - di iscrivere nel Fondo delle risorse decentrate l'importo corrispondente all'1,20% del monte salari 1997, come previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999, finalizzando tali risorse alla produttività collettiva;

PRESO ATTO che, anche secondo gli indirizzi contenuti nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 21 del 26/04/2013 alcuni istituti, di seguito indicati, non sono soggetti al limite delle spese di personale:

- servizi resi dal personale in conto terzi;
- specifiche disposizioni di legge e art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999 (es. rilevazioni statistiche);
- risparmi lavoro straordinario anno precedente, ex art. 15, comma 1, lettera m) del CCNL 01/04/1999;

PRESO ATTO che non essendo in servizio presso l'Ente dipendenti addetti all'UTC non trovano considerazione in sede di istruttoria del presente atto le criticità oggettive in tema di incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.**.** A questo ultimo riguardo, giova evidenziare che, secondo i recenti orientamenti contenuti nelle Deliberazioni n. 7/2017 e n. 24/2017 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie - gli incentivi per le funzioni tecniche – diversamente da quelli a suo tempo previsti dall'art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. n. 163/2006, sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori.
Le criticità in questione attengono in particolare 1) sia alle modalità di gestione , nei limiti, di una voce di salario accessorio così variabile da un anno all'altro 2) sia alla gestione di un giusto equilibrio del Fondo tra dipendenti che partecipano alle attività di incentivazione e quelli degli altri Uffici;

VISTO il vigente statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";*

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di costituire ai sensi del vigente C.C.N.L. il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, come da prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020 ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo;
3) il fondo di produttività 2020 (parte stabile) – analogamente a quanto accaduto nel 2018 - finanzia i seguenti istituti: a) "indennità di comparto" e b) "progressioni orizzontali";
4) di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 afferenti la spesa del personale;
5) di ribadire che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2020 viene costituito sia tenendo conto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, richiamato in premessa, sia rispettando il principio di cui all'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
6) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS.ai sensi dell'art. 5,comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e del vigente CCNL del 21 maggio 2018;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato:
a) all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
b) sul portale "*Amministrazione trasparente"* del Comune di Marzio (VA), ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Sibilla Francesca CLERICI

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 23/12/2020

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2020

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020 CCNL 2016/2018	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	**€ 2.619,00**
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**€ 0,00**
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 166,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	€ 0,00
... ...	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**€ 166,40**
Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) – ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	€ 499,00
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	€ 750,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3	

LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**€ 1.249,00**
Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (sino anno 2015)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) – INCENTIVI IMU TARI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
...	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	**€ 4.034,40**
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	**€ 3.868,00**
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	**€ 166,40**
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI	
TOTALE DECURTAZIONI	**€ 0,00**
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	**€ 4.034,40**
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17 (se l'ente sceglie di ridurre il fondo)	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	**€ 4.034,40**

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2020

ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la Determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;
- visti gli stanziamenti del bilancio corrente

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:
a) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui trattasi, dando atto che la spesa derivante dal presente atto di Euro 3.868,00, per il corrente anno può essere imputata sui fondi dei seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione:
- capitolo n. 10120101 art. 1 per Euro 1.859,00
- capitolo n. 10120103 art. 1 per Euro 2.009,00

b) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Marzio, 23/12/2020

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Sibilla Francesca CLERICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 01.12.2021 sul sito web istituzionale (www.comune.marzio.va.it) di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Dalla Sede Municipale 01.12.2021
N. 372 /2021 Registro Pubblicazioni

Il Messo Comunale
F.to Enrica LOMBARDO